

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1193

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MARZOTTO e TAVERNA

Presentata il 30 marzo 1964

Modifica della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sulle servitù militari dispone, fra l'altro, che i proprietari di immobili sottoposti a servitù debbano essere indennizzati allorché l'Amministrazione militare, coll'imposizione delle servitù, faccia altresì modificare lo stato delle cose esistenti che contrastano con le esigenze militari. Nessun indennizzo è invece previsto per i casi di imposizione di servitù militare che non comportino modificazione alcuna allo stato delle cose esistenti sugli immobili serventi.

Una siffatta limitazione al diritto di indennizzo rappresenta un grave ed ingiustificato pregiudizio per i proprietari di immobili sottoposti a servitù militari. Essi infatti devono sopportare, senza alcuna contropartita, una diminuzione del valore commerciale dell'immobile sottoposto a servitù e spesso — secondo il genere della servitù — anche una diminuzione del reddito dello immobile stesso.

È pertanto sentita la necessità di modificare le attuali disposizioni sulla costituzione delle servitù militari anche per renderle più rispondenti alle norme contenute nella Carta

costituzionale che, al 3° comma dell'articolo 42 dispone che « la proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale ».

Non si può infatti negare che l'imposizione di servitù costituisca di fatto una espropriazione parziale per il fatto della diminuzione di valore che arreca agli immobili serventi.

Sono questi i motivi che ci hanno indotto a sottoporre alla vostra approvazione, che confidiamo vorrete concedere, la presente proposta che modificando l'articolo 3 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari, tende a rendere obbligatoria la corresponsione di un indennizzo ai proprietari degli immobili sottoposti a servitù in tutti i casi di imposizione delle servitù stesse.

Per fini di evidente equità abbiamo previsto la corresponsione di una somma che tenga luogo d'indennizzo nei riguardi dei proprietari già attualmente gravati di servitù militari che a suo tempo subirono, senza compenso, l'imposizione delle stesse.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 3 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione militare ha la facoltà di modificare, all'atto dell'imposizione delle

servitù, lo stato delle cose che contrasti con le esigenze militari sulle private proprietà anche facendo demolire in tutto o in parte fabbricati od altri manufatti.

L'imposizione di servitù, come pure le modificazioni previste nel precedente comma, danno luogo ad indennizzo, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Gli interessati hanno inoltre diritto di chiedere la revisione dell'estimo dei terreni e dei fabbricati colpiti dalle servitù o dalla modificazione suddetta, in quanto producano una effettiva diminuzione della rendita imponibile ».

ART. 2.

Il Governo è delegato ad emanare, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, norme intese a corrispondere una somma che tenga luogo d'indennizzo ai proprietari di immobili già gravati da servitù militari all'entrata in vigore della presente legge, a condizione che non sia già stato corrisposto indennizzo ai sensi della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 e successive modificazioni e che la proprietà non abbia cambiato titolare per atto a titolo oneroso, dal momento della costituzione della servitù in poi.

L'indennità sarà calcolata sulla base dei valori attuali.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte, per l'anno finanziario in corso, mediante riduzione degli stanziamenti di cui allo speciale capitolo di bilancio relativo alle spese per i provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.